Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 980000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 990000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.